#### **INCARICO DI MANDATO**

L'anno 2014, il giorno del mese di, in, tra la dit	ta denominata
Tipical Food di Gianforte Sabrina, con sede legale in Palermo, via Pio La	Torre N 07,
rappresentata da Sabrina Gianforte , P.I. 04575610821 nella qualità di amminist	ratore, qui di
seguito denominata consulente da una parte,	
E	
La società, sita in	rappresentata
da, qui di seguito denominata committente dall'altra.	

#### **PREMESSA**

- -La **committente** è un'azienda specializzata in......, esclusivamente made in Italy.
- la **consulente**, è un'azienda altamente specializzata in attività di promozione commerciale, development business e procacciamento d'affari in ambito locale e internazionale.
- La **committente**, avendo interesse ad estendere i propri mercati in medio oriente, e specificatamente (Arabia Saudita ed in Qatar, per acquisire ordini e commesse), in un'ottica di crescita, miglioramento e ampliamento della propria azienda, e dei propri affari, intende avvalersi dell'attività di consulenza commerciale e sviluppo marketing della **Tipical Food.**

Tutto ciò premesso e considerato, e che si vuole farmi parte integrante e sostanziale del presente atto, con la presente scrittura privata, da valere tra le parti sopra indicate ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1 - Oggetto del contratto

la **consulente** si impegna a svolgere in maniera autonoma le attività di promozione e procacciamento d'affari, su incarico e per conto della **committente**.

L'incarico per l'attività di procacciamento d'affari è rigorosamente circoscritto alle attività presentate, e cioè:

- promozione dei marchi aziendali
- identificazione e scelta dei canali commerciali più idonei per le singole aziende
- supporto per acquisizioni commesse.
- implemento dei risvolti commerciali.
- promozione e attività di ricerca per implemento di nuovi clienti interessati ai prodotti/servizi della committente.
- assistenza in tutte le fasi di sviluppo commerciale, a sostegno dello sviluppo e potenziamento crescita.

La committente, incarica fin d'ora la consulente al procacciamento di affari e trattative specifiche.

#### Art. 2 - Durata

L'incarico ha una durata di 12 (dodici) mesi.

### Art. 3 - Gestione dei rapporti con il cliente/i

Il mandato di incarico non prevede rapporti di esclusiva, eccezion fatta per la gestione dei rapporti con i clienti presentati dalla **consulente**. **La committente**, pertanto si impegna a non avviare separati rapporti commerciali con i clienti presentati dalla **consulente**, nonché a concludere con gli stessi ulteriori o separati contratti commerciali senza espressa autorizzazione della **consulente**, e tutto ciò vale oltre la durata temporale dell'incarico.

### Art. 4 - Modalità di esecuzione del contratto ed obblighi di informazione

Tra la **consulente** e la **committente** si instaura un rapporto di riservatezza e buona fede reciproca.

La **committente**, si impegna a fornire alla consulente tutte le informazioni e la documentazione utili alla presentazione dell'azienda e al buon andamento delle attività commerciali e delle trattative con i clienti, senza omettere alcuna informazione che potrebbe compromettere il buon esito della trattativa e la prosecuzione dei rapporti con i clienti.

Le parti di impegnano altresì a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del rapporto ed a utilizzarle esclusivamente ai fini del presente contratto.

La consulente si impegna a favorire e mantenere costanti rapporti con la committente, anche successivamente alla conclusione dei contratti commerciali, nonché a promuovere la sottoscrizione di ulteriori commesse.

La committente potrà gestire i rapporti con i clienti presentati dalla consulente con la più ampia libertà, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 3 in tema di "esclusiva e gestione dei rapporti con il cliente".

### Art. 5 - Royalty

La società **committente** si impegna, per la positiva conclusione di ogni affare con il cliente presentato dalla **consulente**, a riconoscere a quest'ultima una percentuale del 15 %.

# Art. 6 - Clausola risolutiva espressa e penale

Il protrarsi del mancato pagamento della royalty concordate, per oltre 30 giorni dell'avvenuto pagamento da parte del cliente procurato, per patto espresso ed essenziale, costituisce grave inadempimento, e determina la risoluzione della presente scrittura privata.

In questo caso la **committente** sarà comunque tenuta al pagamento delle commissioni pattuite e sottoscritte, che saranno maggiorate, a titolo di penale, di un 5%.

Resta ferma l'applicazione sulle somme dovute degli interessi moratori al saggio determinato in virtù di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.lgs. n 231 del 09 Ottobre 2002.

#### Art. 7 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la ditta **committente** ed la **consulente** circa l'efficacia, l'applicazione, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, così come per qualsiasi altra controversia, anche aquiliana, dipendente o, comunque a questo collegata, sarà competente il foro di Palermo, anche in deroga alle regole di competenze territoriali.

Tutte le clausole della presente scrittura, hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto scritto.

Palermo,	
Il Committente	II Consulente

Letto, confermato e sottoscritto.